



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Di.C.A./13613 /2.4.5.2.3.

27 SET. 2007

Scandalo Italiano
c/o Studio Legale Avv. Lorenzo Spallino
Via Volta, 66
22100 Como

Ministero per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione
Dipartimento per l'Innovazione e le
tecnologie
Via Isonzo, 21/B
00198 Roma

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – art.25 comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione con la quale il ricorso è stato dichiarato respinto, adottata nella seduta 17 settembre 2007.

Si rammenta infine che, contro le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al tribunale amministrativo regionale.

Il Capo del Dipartimento
(Con. Luigi Gallucci)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor Francesco Aprile, in nome e per conto di “Scandalo Italiano”
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
L'innovazione e le Tecnologie

Fatto

Una spontanea aggregazione di cittadini denominata “Scandaloitaliano”, il 2 aprile 2007, ha richiesto al Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri, il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo “Italia.it”.

In particolare, gli istanti hanno chiesto che fossero messi a disposizione su un sito istituzionale, o prodotti all'indirizzo dell'aggregazione, lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i susseguenti atti contrattuali posti in essere dall'amministrazione per l'affidamento del progetto, asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione pubblica di un gruppo di sottoscrittori.

Il 10 luglio 2007, il Capo del Dipartimento Innovazioni e Tecnologie, Ing. Ciro Esposito, trasmetteva una nota all'istante, negando il richiesto accesso, sulla base del parere formulato in proposito dalla scrivente Commissione.

Il 23 luglio 2007 “Scandalo Italiano” ha presentato, via fax, un ricorso alla Commissione

contro il suddetto diniego, chiedendo altresì chiarimenti in merito al parere reso al riguardo.

Diritto

La Commissione ritiene che il ricorso proposto non sia fondato e per le motivazioni di diritto conferma quanto già espresso nel parere emesso nella seduta dell'11 giugno 2007.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007 , n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia

deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005 , n. 1745).

Nel caso di specie, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “un interesse collettivo alla massima trasparenza” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004 , n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'aggregazione spontanea denominata “Scandaloitaliano”, dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE
